

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 4696

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

l'11 febbraio 2004 (v. stampato Senato n. 2686)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(BERLUSCONI)

E DAL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

(MORATTI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER LE POLITICHE COMUNITARIE

(BUTTIGLIONE)

CON IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(FRATTINI)

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

E CON IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

(MAZZELLA)

—

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2004, n. 2, recante disposizioni urgenti relative al trattamento economico dei collaboratori linguistici presso talune Università ed in materia di titoli equipollenti

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 12 febbraio 2004*

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il decreto-legge 14 gennaio 2004, n. 2, recante disposizioni urgenti relative al trattamento economico dei collaboratori linguistici presso talune Università ed in materia di titoli equipollenti, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO.

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 14 GENNAIO 2004, N. 2

All'articolo 1, al comma 1, dopo le parole: « proporzionalmente all'impegno orario assolto, » sono inserite le seguenti: « tenendo conto che l'impegno pieno corrisponde a 500 ore, ».

All'articolo 2, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Sono esclusi dalla procedura di dichiarazione di equipollenza di cui al comma 1 tutti i titoli accademici rilasciati dalle istituzioni straniere autorizzate ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, secondo la disciplina dell'articolo 4 della legge 11 luglio 2002, n. 148 ».

Decreto-legge 14 gennaio 2004, n. 2, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2004.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Disposizioni urgenti relative al trattamento economico dei collaboratori linguistici presso talune Università ed in materia di titoli equipollenti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la sentenza del 26 giugno 2001 nella causa C-212/99, con la quale la Corte di Giustizia delle Comunità europee, sancendo il mancato riconoscimento dei diritti quesiti degli ex lettori di madre lingua straniera divenuti collaboratori linguistici, ha condannato la Repubblica italiana alle spese;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di uniformarsi a tale sentenza al fine di non incorrere nelle sanzioni che la Corte di Giustizia può comminare in forza dell'articolo 228, paragrafo 2, del Trattato istitutivo della Comunità europea e che si traducono, nella fattispecie, in una sanzione pecuniaria giornaliera di circa 250 mila euro;

Considerata altresì la straordinaria necessità ed urgenza di disciplinare il procedimento per ottenere l'equipollenza di titoli di laurea in giurisprudenza conseguiti presso istituzioni universitarie operanti nel territorio nazionale e che siano state riconosciute di particolare rilevanza scientifica a livello internazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro delle politiche comunitarie, con il Ministro degli affari

TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDETE LE MODIFICAZIONI APPORTATE
DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

(segue: testo del decreto-legge)

esteri, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

(Ex lettori di madre lingua straniera).

1. In esecuzione della sentenza pronunciata dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee in data 26 giugno 2001 nella causa C-212/99, ai collaboratori linguistici, *ex* lettori di madre lingua straniera delle Università degli studi della Basilicata, di Milano, di Palermo, di Pisa, La Sapienza di Roma e de L'Orientale di Napoli, già destinatari di contratti stipulati ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica, 11 luglio 1980, n. 382, abrogato dall'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, è attribuito, proporzionalmente all'impegno orario assolto, un trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, con effetto dalla data di prima assunzione, fatti salvi eventuali trattamenti più favorevoli; tale equiparazione è disposta ai soli fini economici ed esclude l'esercizio da parte dei predetti collaboratori linguistici, *ex* lettori di madre lingua straniera, di qualsiasi funzione docente.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 10.000.000 per l'anno 2004, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come determinata dalla tabella C della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 2.

(Riconoscimento di titoli di Istituzioni universitarie di rilevanza internazionale).

1. Sono dichiarati equipollenti ai corrispondenti titoli accademici rilasciati dalle università italiane i titoli accademici di laurea e laurea specialistica conseguiti nell'area delle materie giuridiche presso istituzioni universitarie operanti sul territorio nazionale che siano riconosciute di particolare rilevanza scientifica sul piano internazio-

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica)

ARTICOLO 1.

(Ex lettori di madre lingua straniera).

1. In esecuzione della sentenza pronunciata dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee in data 26 giugno 2001 nella causa C-212/99, ai collaboratori linguistici, *ex* lettori di madre lingua straniera delle Università degli studi della Basilicata, di Milano, di Palermo, di Pisa, La Sapienza di Roma e de L'Orientale di Napoli, già destinatari di contratti stipulati ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica, 11 luglio 1980, n. 382, abrogato dall'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, è attribuito, proporzionalmente all'impegno orario assolto, **tenendo conto che l'impegno pieno corrisponde a 500 ore**, un trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, con effetto dalla data di prima assunzione, fatti salvi eventuali trattamenti più favorevoli; tale equiparazione è disposta ai soli fini economici ed esclude l'esercizio da parte dei predetti collaboratori linguistici, *ex* lettori di madre lingua straniera, di qualsiasi funzione docente.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

ARTICOLO 2.

(Riconoscimento di titoli di Istituzioni universitarie di rilevanza internazionale).

1. *Identico.*

(segue: testo del decreto-legge)

nale con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca; il medesimo decreto è adottato su conforme parere del Consiglio universitario nazionale, previa verifica della conformità dei percorsi formativi e dei programmi di insegnamento delle stesse istituzioni universitarie ai corrispondenti percorsi e titoli rilasciati dalle università italiane, a condizione che le attività didattiche dispongano di adeguate strutture edilizie, strumentali, didattico-scientifiche e adeguati servizi per gli studenti e che le attività di insegnamento siano impartite da personale docente in possesso di requisiti professionali analoghi a quelli del personale docente delle università italiane.

2. Sono esclusi dalla dichiarazione di equipollenza di cui al comma 1 i titoli accademici rilasciati dalle istituzioni straniere di cui all'articolo 2 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, e quelli di cui all'articolo 4 della legge 11 luglio 2002, n. 148.

ARTICOLO 3.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 2004.

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri.*

MORATTI, *Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.*

BUTTIGLIONE, *Ministro per le politiche comunitarie.*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri.*

TREMONI, *Ministro dell'economia e delle finanze.*

MAZZELLA, *Ministro per la funzione pubblica.*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica)

2. Sono esclusi **dalla procedura di** dichiarazione di equipollenza di cui al comma 1 **tutti** i titoli accademici rilasciati dalle istituzioni straniere **autorizzate ai sensi dell'**articolo 2 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, **secondo la disciplina dell'**articolo 4 della legge 11 luglio 2002, n. 148.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 0,30



14PDL0056380